



Servizio clienti:
+39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877
Numero Verde Pronto Intervento:
800 800 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti
e disinquinazioni: 800 555 506

OGGETTO: Opere di manutenzione reti e impianti afferenti al SII e interventi finalizzati alla gestione del servizio.

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRA

L'Azienda Speciale Consortile, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, (di seguito denominata AICA), con sede legale in Agrigona, Piazza Trinacria, rappresentata dal Presidente del C.d.A. pro tempore Dott. Gerardo Castaldi

E

Il Sindaco pro-tempore legale rappresentante del Comune di: LICATA

PREMESSO CHE

- il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento è stato affidato con gara ad evidenza pubblica dall'ex Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento alla associazione temporanea d'impresa Girgenti Acqua pot trasformata in Girgenti Acque s.p.a. con delibera commissariale n. 1 del 18-01-2007;
- con l'A.T.I. aggiudicataria è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del 27-11-2007 rep. n. 29374;
- l'Assemblea Territoriale Idrica, ATI AG9 è subentrata nelle funzioni già attribuite al Consorzio d'Ambito di Agrigento nella qualità di Ente di Governo d'Ambito (EGA) deputato, inoltre, ai sensi della L.R. 11.08.2015 n.19, alle funzioni e ai compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua;
- l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A, notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 6-12-2018 "risoluzione della Convenzione del Servizio Idrico Integrato", il 7/12/2018, per gravi inadempimenti aggravati dall'interdittiva antimafia del 16/11/2018 della Prefettura di Agrigento;
- con delibera dell'Assemblea n. 9 del 27/09/2019 è stata approvata la scelta della nuova forma di gestione del SII, attraverso la costituzione di una Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della Legge Regionale n. 19 dell'11 agosto 2015 "Disciplina in materia di Risorse Idriche", pubblicata sulla GURS n. 34 del 21/08/2015, in linea con l'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006;
- con delibera dell'Assemblea n. 11 del 29/12/2020 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito, che prevede l'affidamento del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale

Consortile;

- con atto notarile del 9/07/2021 Rep. 7183 Racc 76, registrato in Agrigento il 13/07/2021 al n. 3830, è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" - A.I.C.A. per la gestione del Servizio Idrico integrato nel territorio di pertinenza dei Comuni soci, dei quali fa parte anche il Comune di LICATA;
- relativamente alla Convenzione di Gestione, con Decreto Prefettizio n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, ne è stata disposta la "prosecuzione fino all'entrata in vigore di nuove modalità di gestione del servizio idrico integrato per i ventisette Comuni Agrigentini di cui alla Convenzione stessa, secondo forme e modalità che saranno individuate a cura dell'ATI di Agrigento";
- con Sentenza del Tribunale di Palermo n. 29/2021 del 16/03/2021 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Girgenti Acque S.p.A.;
- con Decreto 65/2021 del 10/06/2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;
- con Provvedimento del 09/07/2021 il Prefetto di Agrigento ha disposto la cessazione della misura straordinaria di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 nei confronti delle Società interdette e la conseguente cessazione dell'incarico del Commissario prefettizio, con decorrenza dal 2 agosto 2021, affinché i competenti organi fallimentari, in accordo con l'ATI, potessero adottare le iniziative di competenza;
- nel Decreto del Tribunale di Palermo - Sezione fallimentare - del 13/07/2021 è stata evidenziata "l'impraticabilità dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 104 l.f., per l'assenza dell'equilibrio finanziario che pregiudicherebbe gravemente i creditori ed aggraverebbe le condizioni deficitaria che le finalità proprie della procedura concorsuale impongono invece di bloccare";
- nella riunione, richiesta dell'ATI con nota n. 6157 del 14/07/2021, che si è svolta in data 22/07/2021 presso l'Ufficio del Giudice delegato al fallimento, è stata ribadita la volontà del Giudice di non concedere l'esercizio provvisorio;
- in relazione a detta conclusione, nella riunione che si è tenuta in pari data presso la Presidenza della Regione, il Prefetto di Agrigento, considerate le problematiche riguardanti lo svolgimento del servizio per la situazione in cui versa la Gestione commissariale a causa delle difficoltà di carattere economico derivanti dallo stato di fallimento della Girgenti Acque, e l'approssimarsi della data di cessazione del servizio stesso, ha comunicato l'imminente dichiarazione dello stato di emergenza;
- pertanto, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.T.I. n.6 del 21/07/2021, al fine di evitare l'interruzione del servizio idrico integrato, è stato dato mandato agli Uffici dell'ATI di predisporre tutti gli atti occorrenti per l'affidamento del SII nei Comuni dell'Ambito, serviti dalla Gestione Commissariale ad A.I.C.A.;
- con nota n. 48456 del 28/07/2021 il Prefetto di Agrigento ha trasmesso all'ATI la nota inviata al Presidente della Regione Siciliana, con la quale rappresenta lo stato di grave criticità inerente alla gestione del SII nella Provincia di Agrigento, a seguito del fallimento della Girgenti Acque S.p.A. e della cessazione della gestione commissariale prevista per il 2 agosto 2021, che potrebbe determinare "conseguenze allarmanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e sotto il profilo sanitario in considerazione dell'epidemia in corso";
- in data 26/07/2021 la Luel s.r.l., incaricata giusto provvedimento dell'ATI n. 21 del

03/05/2021, ha trasmesso, con pec assunta al prot. dell'ATI n. 6569, la bozza di Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, per l'affidamento in modalità *in house providing* del servizio idrico integrato alla Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA);

- in data 28/07/2021, detta bozza di Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 è stata trasmessa al gruppo ministeriale del MATIM, che supporta l'ATI nella fase di espletamento delle procedure inerenti all'affidamento del servizio, nell'ambito del progetto "Metiamoci in Riga" -Linea di Intervento L7 sub attività A.7.5.2. -;
- con Determinazione n.28 del 26.07.2021, l'ATI ha affidato il servizio di asseverazione del Piano Economico-Finanziario del SII, previsto dall'art. 149 del D. Lgs. 152/2006, ad una società accreditata;
- con nota Protocollo n:0003949/2021 del 08-07-2021, la Presidente dell'ATI AG9 ha comunicato agli interessati la nomina del CDA avvenuta nella seduta del 07/07/2021 dell'Assemblea dei Sindaci;
- in relazione allo stato di grave criticità rappresentato dal Prefetto di Agrigento, con Deliberazione n. 4 del 30/07/2021 dell'ATI di Agrigento è stato approvato lo schema di Convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra l'ATI di Agrigento ed il Soggetto Gestore unico del SII, A.I.C.A., ed è stato disposto l'affidamento e l'avvio dell'esecuzione, in via di urgenza sotto riserva di legge, della gestione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni consorziati, nelle more della definizione della Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 e dell'asseveramento del Piano Economico-Finanziario del SII "al fine di non interrompere il servizio stesso alla data del 2 agosto 2021 che, ineluttabilmente, determinerebbe il verificarsi di ulteriori e gravi inefficienze e il pericolo di inevitabili emergenze di carattere igienico-sanitario"; con la stessa delibera contestualmente si è disposto di "autorizzare A.I.C.A., nelle more della formalizzazione e sottoscrizione degli atti giuridicamente rilevanti, all'immediato utilizzo dei beni strumentali afferenti al SII, ancor prima della conclusione degli esiti delle procedure di cui ai commi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, della convenzione tipo adottata dall'ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR del 23/12/2015";
- per l'urgenza e l'imminente scadenza del 02/08/2021, di cessazione della gestione commissariale, per scongiurare l'interruzione del servizio idrico integrato della Provincia di Agrigento e di mantenere i livelli occupazionali, il Giudice delegato ha ritenuto di autorizzare i Curatori dei fallimenti della Girgenti Acque S.p.A. e Hydrotecne s.r.l. a stipulare il contratto di affitto in favore dell'azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini" dei rami di azienda delle fallite;
- in attesa degli adempimenti ancora da adempiere, presso gli organi competenti, per rendere pienamente operativa l'azienda AICA, si è provveduto alla stipula del contratto di affitto di cui sopra, in condizioni di emergenza ed urgenza in data 30/07/2021, in deroga a quanto disposto da ARERA riguardo alle modalità di trasferimento della gestione del SII dal soggetto gestore uscente a quello subentrante, in condizioni di sommaria conoscenza, per il gestore subentrante, dello stato degli impianti;

CONSIDERATO CHE:

- sin dalla data di dichiarazione dello stato di fallimento della Girgenti Acque S.p.A. sono stati segnalati da parte dei Comuni gestiti numerosi disservizi causati dalla mancata realizzazione

degli interventi di manutenzione delle reti da parte della Gestione Commissariale, che, oltre a causare disagi nella circolazione stradale, compromettono la regolarità della distribuzione idrica alle utenze e, interessando anche opere fognarie, fanno paventare problemi di carattere igienico sanitario;

- l'A.I.C.A., subentrante alla precedente gestione dal 2 agosto 2021, trovandosi nella fase di start-up e di riorganizzazione delle risorse umane alla stessa trasferite, è impossibilitata ad effettuare, con la tempestività richiesta, l'attuazione degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria sugli impianti di distribuzione di acqua potabile e di convogliamento e depurazione dei reflui che investono la quotidianità della gestione e che impattano sui livelli di servizio all'utenza e che possono arrecare problemi igienico sanitari e di salute pubblica, e/o possono configurarsi semplicemente come interruzione di pubblico servizio; altresì si risulta impossibilitati, con l'urgenza del caso, ad intervenire tempestivamente su forniture e servizi strettamente connessi alla gestione (espurgo, trasporto fanghi di depurazione, noli vari, forniture attinenti ai processi ecc...);
- dovendo l'AICA garantire il regolare svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, ha stabilito di avvalersi degli Uffici Tecnici dei Comuni soci, ricorrendo, nei limiti e nelle forme di Legge, alla stipula di appositi Accordi per la definizione delle modalità attuative, in forma di reciproca collaborazione, così come anche previsto dal vigente Codice degli Appalti e dall'accordo istituzionale disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il presente Accordo realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due pubbliche amministrazioni interessate;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- occorre intervenire con la massima urgenza nella esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria di reti e impianti afferenti al SII e di interventi di acquisizione di servizi e forniture finalizzati alla gestione, al fine di assicurare la continuità del servizio ed evitare emergenze di carattere igienico sanitario, ambientale e di interruzione di pubblico servizio;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Le modalità di attuazione da parte del Comune di LICATA degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato e degli interventi di acquisizione di servizi e forniture finalizzati alla gestione del servizio dovranno

essere conformi alla Direttiva Europea n. 2014/24/UE in materia di appalti pubblici così come recepita dal vigente Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 50/2016 del 18-04-2016 come integrato e modificato dal D. Lgs 56/2017 del 19-04-2017, dal D. Lgs. n. 23 del 18-04-2019 convertito con modificazioni dalla legge 14-06-2019 n. 55, e come aggiornato dalla legge n. 120/2020 e realizzati in linea con il TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 3

Gli interventi di cui all'art. 2 dovranno essere programmati in accordo con la Società di gestione AICA previo tempestivo svolgimento di sopralluogo congiunto con personale autorizzato AICA e con scambio di lettere in maniera informatica, per accettazione tra il Comune interessato ed il responsabile/i AICA designato/i alla preliminare apposizione del Visto necessario sulla realizzazione dell'intervento, con tempi e modalità compatibili onde evitare disfunzioni al regolare svolgimento del servizio idrico integrato. Il Responsabile Unico del Procedimento, degli interventi afferenti il SII, nominato dal Comune di LISATA ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, dovrà preliminarmente accertare la indifferibilità e l'urgenza dell'intervento di manutenzione da realizzare, producendo apposita dichiarazione sulla stretta attinenza e funzionalità dello stesso alla attuazione del servizio, corredata da sintetica descrizione e da idonea documentazione fotografica da inviare al responsabile per acquisire la preventiva autorizzazione di AICA, con il visto di cui sopra che dovrà essere reso con l'urgenza del caso.

Fermo restando che restano esclusi i casi in cui bisogna procedere con procedure di somma urgenza nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I lavori di manutenzione ordinaria e di acquisizione di servizi e forniture dovranno essere affidati sulla base di un preventivo di massima secondo le procedure ordinarie previste dalle norme vigenti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore e T.U. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.). Dovranno essere computati, eseguiti e contabilizzati, sulla base del Prezziario regionale dei lavori pubblici nella Regione Siciliana vigente, rispetto ai quali i singoli affidatari applicheranno opportuni sconti a norma di legge; potranno essere utilizzati specifiche analisi dei prezzi riconducibili al Prezziario regionale e desunti da stime parametriche già in possesso della struttura Commissariale che ha curato la gestione fino alla data del 01/08/2021, nel pieno rispetto del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 7 marzo 2018, n. 49. Saranno ammessi in contabilità esclusivamente i lavori di manutenzione ordinaria o altre tipologie di intervento di acquisizione di servizi e forniture, strettamente necessari al ripristino della funzionalità del servizio e alla regolare

prosecuzione dello stesso.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto lo stato finale, che, unitamente al certificato di regolare esecuzione, corredato dalla documentazione di rito (verbali di accettazione materiali, verbali di controllo di sicurezza sul luogo di lavoro ecc.), emesso dal Direttore dei Lavori (nominato dal Comune), sarà trasmesso alla stazione appaltante per l'approvazione amministrativa.

Relativamente ai servizi e alle forniture, che saranno eseguiti nel rispetto del TOTOLÒ III del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 7 marzo 2018, n. 49, sarà redatto il certificato di ultimazione delle prestazioni eseguite, che, unitamente al certificato conformità emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà trasmesso alla Stazione appaltante (Comune) per l'approvazione amministrativa.

Art. 5

La liquidazione del saldo all'esecutore sarà resa in anticipazione da parte del Comune contraente, secondo le procedure della contabilità degli Enti Locali e delle normative di settore.

Il Comune di LICATA trasmetterà al Gestore del SII il provvedimento di approvazione amministrativa degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, o, per i servizi e le forniture, del certificato di verifica della conformità, richiedendo il rimborso delle spese sostenute, che potrà avvenire anche attraverso la compensazione, parziale o totale, di eventuali debiti, esclusivamente attinenti allo svolgimento del SII, maturati nei confronti del Gestore stesso.

Art. 6

Di tutti i provvedimenti principali prodotti dalla Stazione Appaltante (Comune) che necessita di effettuare interventi con le modalità previste nel presente accordo, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.I.C.A., con procedure speditive per via informatica, secondo modalità standard da concordare secondo il tipo di intervento, nonché all'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Art. 7

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla formale comunicazione da parte di AICA al Comune e all'ATI della raggiunta piena operatività per la esecuzione in proprio della totalità degli interventi che riguardano il SII in conformità allo schema di convenzione. Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge n.241/90 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Art. 8

Le parti aderenti al presente Accordo si riservano di apportarvi eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopraggiunte modifiche normative delle rispettive competenze funzionali e della propria struttura. Le modifiche al presente accordo potranno essere apportate solamente tramite accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme del Codice Civile.

Art. 10

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Reg. (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

Art. 11

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificarsi con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo pec.

Art. 12

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Art. 13

Il presente Accordo, dopo la sottoscrizione delle Parti, sarà trasmesso all'ATI e sarà pubblicato nei siti istituzionali degli Enti sottoscrittori,

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis, L. 241/90.

Il Sindaco

Don. Gerardo Corallo

Il Sindaco del Comune di LICATA

DOTT. GALANTI GIUSEPPE

Firmato digitalmente da

Giuseppe Galanti

CN = Giuseppe Galanti
SerialNumber =
TINIT:GLNGPP48D14E573F
C = IT
Data e ora della firma:
11/08/2021 12:44:41